

DOMANDA

Con riferimento all'art. 15.1 del Disciplinare, che richiede che la tabella del dettaglio economico debba essere compilata, pena l'esclusione, secondo le "modalità di seguito espresse", imponendo la presenza di una "dichiarazione di impegno a mantenere la stessa % di sconto di listino deposito presso CCIA alla data di presentazione dell'offerta sui prodotti di "chirurgia di base per interventi addome aperto per chirurgia generale, ginecologia, urologia", si domanda di precisare se la prospettazione come vincolante dell'indicazione del listino depositato presso CCIA risponda all'effettiva volontà della Stazione appaltante. Ciò in quanto il suddetto deposito costituisce mera facoltà per gli operatori economici, sicché la regola della *lex specialis*, ove letteralmente interpretata, finirebbe per introdurre un irragionevole e non giustificato onere a carico delle imprese, non richiesto dall'ordinamento e contrario sia all'art. 83, comma 8, DLGS 50/2016, sia al divieto di c.d. "goldplating" (da ultimo, Corte cost. n. 100/2020), laddove l'obiettivo avuto di mira dalla prescrizione del disciplinare ben può essere garantito mediante onere del concorrente di presentare a corredo dell'offerta il listino prezzi dei prodotti oggetto di fornitura.

RISPOSTA

Qualora l'OE non intenda depositare presso CCIA il listino dovrà indicare nell'offerta economica di dettaglio il link per accedere al listino della specialistica oggetto di gara. In alternativa è possibile allegare in un unico file, della **dimensione massima pari a 40 MB,** l'offerta economica di dettaglio ed il predetto listino. Nel caso in cui venga indicato il link il listino verrà scaricato alla data di apertura dell'offerta economica ed in caso di aggiudicazione risulterà quello approvato.

DOMANDA

Con riferimento all'art. 9.8 del Capitolato normativo e alla clausola che prevede l'applicazione di penali in ipotesi di ritardo nella consegna dei prodotti rispetto alla tempistica indicata nell'allegato "ASSISTENZA", tenendo conto che nell'importo massimo dell'AQ (art. 4 del Disciplinare) è compreso anche l'incremento del valore conseguente all'ampliamento di gamma rispetto all'offerta e al listino contrattualizzato (a tacere poi del meccanismo del quinto d'obbligo e dell'ampliamento di gamma del listino contrattualizzato di cui all'art. 10.10 del Capitolato), si domanda di precisare se le penalità stabilite dall'art. 9.8 del Capitolato riguardino unicamente i ritardi in relazione ai prodotti da quotare di cui all'apposito elenco e non anche tutti i prodotti compresi nel listino che vengano interessati (ma solo eventualmente e in modo non prevedibile ex ante) dall'ampliamento, rispetto a cui non è ragionevolmente possibile, per elementari ragioni organizzative, garantire, ex ante e in assoluto, una disponibilità immediata che consenta di rispettare la tempistica posta al riparo dall'applicazione delle penali sopra menzionate.

RISPOSTA

Si conferma che le penalità stabilite all'art.9.8 del Capitolato riguardano unicamente i ritardi in relazione ai prodotti da quotare di cui all'apposito elenco e non anche tutti i prodotti compresi nel listino che vengano interessati dall'ampliamento.